

**Premesso** che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha provocato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti ed agli edifici, sia pubblici che privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale alle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**Visto** l'art. 16 del D.P.R. 6 Feb. 1981 n. 66;

**Vista** l'art 15 della legge 24 Feb. 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con lo quale è stato dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato il territorio Marche;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Considerato** che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24.08.2016 del 26.10.2016 e a partire dalle ore 07.40 del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti, che hanno colpito duramente il territorio comunale, determinando un ulteriore aggravamento della situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Ravvisata** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**Visto** l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 Maggio 2011 (GU n. 113, Supplemento Ordinario n. 123 del 17.05.2011), aggiornato con il DPCM dell'8 Luglio 2014 (GU n. 243 del 8 Settembre 2014);

**numero scheda di rilevamento 001**

**numero aggregato 00479 edificio n.002**

**numero squadra sopralluogo P538**

**data sopralluogo 25.09.2016**

**Ravvisata** la necessità di inibire temporaneamente l'accesso e l'utilizzo totale dell'immobile privato sito a Acquasanta Terme in Fraz. San Vito n. 4 dichiarato temporaneamente inagibile con esito **E-F** (SCHEDA AeDES).

**Provvedimenti urgenti da adottare:** transennature e protezione passaggi; come da scheda aedes allegata;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale **n. 305 del 28.11.2016, Prot. 16330, Albo 1224**, con la quale veniva ordinato lo sgombero immediato dall'edificio in base alla suddetta scheda AeDES delle unità immobiliari:

**1) al foglio di mappa catastale 57 con la Particella 213, SUB 1, Categoria A/2, Classe 3:**

**Camaiani Angelo** nato ad Acquasanta Terme il 18/11/1926, CMNNGL26S18A044D, residente in Frazione S. Vito n. 4.

ed estesa ai famigliari residenti:

**Camaiani Sestilio** nato a Acquasanta (AP) il 28-07-1948 CMNSTL48L28A044G e residente in Acquasanta Terme (AP) Frazione S. Vito n. 4. CAP 63095

**Farinelli Giuseppina** nata a Acquasanta (AP) il 06-04-1956 FRNGPP56D46A044D e residente in Acquasanta Terme (AP) Frazione S. Vito n. 4. CAP 63095

**2) Al foglio di mappa catastale 57 con la Particella 213, SUB 3 e Particella 316, sub 3, Categoria A/2, Classe 3:**

**Camaiani Attilio** nato ad Acquasanta Terme il 09/07/1950, CMNTTL50L09A044D, residente Stoney Creek (Canada), AIRE

**DISPONE**

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la **REVOCA della ordinanza sindacale n. 188 del 09.11.2016, Prot. 14769, Albo 1054**, ed in sostituzione della stessa;

**ORDINA**

lo sgombero immediato dall'edificio sito a Acquasanta Terme, Fraz. San Vito n. 2, costituito dalle seguenti unità immobiliari, e di renderlo inaccessibile a chiunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

**1) al foglio di mappa catastale 57 con la particella 180 – fabbricato rurale in Acquasanta Terme (AP) in Frazione San Vito intestato a:**

**CAMAIANI ANGELO** nato a Acquasanta (AP) il 18/11/1926 CMNNGL26S8A044D proprietario e residente in Acquasanta Terme (AP) in Frazione San Vito 4 CAP 63095

**DANDO ATTO**

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto;

**DISPONE**

che copia delle presente ordinanza sia immediatamente notificata agli intestati ed aventi causa dagli stessi di cui in narrativa e trasmessa al CCR di Macerata (MC), all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura, al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, al Servizio Viabilità e al Servizio Interventi Sismici

Idraulici e di Elettricità - ex Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme e pubblicata all'albo pretorio di questo Comune.

### **INFORMA**

Che la Forza Pubblica è incaricata della verifica e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Che la mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art.650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto, che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico, al Prefetto di Ascoli Piceno, entro 30 giorni dalla notifica;
- giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro 60 giorni dalla notifica;
- straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla definitività dell'ordinanza ovvero dalla maturazione del silenzio-rigetto del ricorso gerarchico, trascorsi 90 giorni dalla proposizione dello stesso senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.